

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Janssen-Cilag GmbH e la Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.

**Dispositivo**

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 settembre 2010 (procedimento R 708/2010-4), è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Kessel Marketing & Vertriebs GmbH.
- 3) La Janssen-Cilag GmbH supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 30 del 29.1.2011.

**Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 —  
Europol/Kalmár**

(Causa T-455/11 P) (<sup>1</sup>)

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Personale di Europol — Contratto a tempo determinato — Licenziamento — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Indennità pecuniaria»)**

(2013/C 377/27)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente: Ufficio europeo di polizia (Europol) (rappresentanti: D. Neumann, D. El Khoury e J. Arnould, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e E. Antypas, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Andreas Kalmár (Vienna, Austria) (rappresentante: D. Coppens, avvocato)

**Oggetto**

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 26 maggio 2011, Kalmár/Europol (F-83/09, non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta al parziale annullamento di tale sentenza.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Ufficio europeo di polizia (Europol) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Andreas Kalmár nel contesto della presente istanza.

(<sup>1</sup>) GU C 290 del 1.10.2011.

**Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013 — ICdA e  
a./Commissione**

(Causa T-456/11) (<sup>1</sup>)

**[«REACH — Misure transitorie riguardanti le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso del cadmio e dei suoi composti — Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Restrizioni all'uso di pigmenti di cadmio in talune materie plastiche — Errore manifesto di valutazione — Analisi dei rischi»]**

(2013/C 377/28)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgio); Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito); e James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent) (rappresentanti: inizialmente K. Van Maldegem e R. Cana, avvocati, successivamente R. Cana)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e E. Manhaeve, assistiti da K. Sawyer, barrister, successivamente P. Oliver e E. Manhaeve)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale del regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio) (GU L 134, pag. 2), nella parte in cui limita l'uso dei pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle per le quali tale uso era limitato prima dell'adozione del regolamento n. 494/2011

**Dispositivo**

- 1) Il regolamento (UE) n. 494/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (cadmio), è annullato nella misura in cui limita l'uso del solfoseleniuro di cadmio arancio (n. CAS 1256-57-4), del solfoseleniuro di cadmio rosso (n. CAS 58339-34-7) e del solfuro di zinco di cadmio (n. CAS 8048-07-5) nelle miscele e negli articoli a base di polimeri organici sintetici diversi da quelli per i quali tale uso era limitato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 494/2011.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea supporterà il 90 % delle proprie spese e il 90 % di quelle sostenute dalla International Cadmium Association (ICdA), dalla Rockwood Pigments (UK) Ltd e dalla James M Brown Ltd.